


DEFINIZIONE DI CONTROLLO



CONTROLLO

(b)

**La situazione descritta nell'art. 2359 c.c.
Il controllo può sussistere anche quando è previsto da norme di legge,
statuto o patti parasociali il consenso unanime di tutte le parti che
condividono il controllo per le decisioni finanziarie e gestionali
strategiche dell'attività sociale**

INTERPRETAZIONE ART. 2, COMMA 1, LETT. b) ATTUALI ORIENTAMENTI

1

STRUTTURA PER L'INDIRIZZO, IL CONTROLLO E IL MONITORAGGIO PRESSO IL MEF (ART. 15, D.LGS. N. 175/2016)

NO

2

CORTE DEI CONTI, SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER LA LIGURIA (DEL. 3/2018/PAR)

NO

Lettura combinata art. 2, comma 1, lett. b) e m): il controllo di cui all'art. 2359 c.c. può essere esercitato congiuntamente da più amministrazioni **anche a prescindere dall'esistenza di un vincolo legale, contrattuale, statutario o parasociale tra le stesse, sulla base di comportamenti concludenti**, anche in assenza di un coordinamento formalizzato

Stessa linea interpretativa della Struttura ex art. 15 D.Lgs. n. 175/2016:

Ipotesi considerata dalla seconda parte lett. b) sarebbe integrativa (*anche quando*) di quella considerata nella prima parte mediante rinvio art. 2359 c.c. al fine di individuare una società a controllo pubblico. **Si reputa sufficiente il possesso della maggioranza del capitale sociale da parte di «una o più» amministrazioni, anche se nessuna, autonomamente, è in grado di esercitare poteri di controllo ex art. 2359 c.c.**



INTERPRETAZIONE ART. 2, COMMA 1, LETT. b) ATTUALI ORIENTAMENTI

3

CONSIGLIO DI STATO
(SEZ. V, 23.01.2019, N. 578)

SI

In senso diametralmente opposto ai primi due orientamenti. In merito a fattispecie con società a capitale pubblico superiore al 90%, ma frazionato tra più amministrazioni pubbliche, ha ritenuto che, pur in presenza di un coordinamento non istituzionalizzato, le partecipazioni in questione non fossero in grado di consentire ai singoli soggetti pubblici partecipanti di incidere sulle decisioni strategiche della società.

È necessaria la stipulazione di adeguati patti parasociali, ovvero la previsione, negli atti costitutivi delle società, di un organo speciale deputato a esprimere la volontà dei soci.

INTERPRETAZIONE ART. 2, COMMA 1, LETT. b) ATTUALI ORIENTAMENTI

4

CORTE DEI CONTI
SEZIONI RIUNITE IN SEDE
GIURISDIZIONALE
(Sentenza n. 16 DEL 22.05.2019)

SI

«[...] la situazione di controllo pubblico non può essere presunta in presenza di «comportamenti univoci o concludenti» ma deve risultare esclusivamente da norme di legge, statutarie e da patti parasociali che, richiedendo il consenso unanime di tutte le pubbliche amministrazioni partecipanti, siano in gradi di incidere sulle decisioni finanziarie e strategiche della società [...]»

INTERPRETAZIONE ART. 2, COMMA 1, LETT. b)
ATTUALI ORIENTAMENTI

5

**CORTE DEI CONTI
SEZIONI RIUNITE IN SEDE DI
CONTROLLO**
(Delibera n. 11 del 20.06.2019)

NO

è «sufficiente, ai fini dell'integrazione della fattispecie delle "società a controllo pubblico", rilevante quale ambito di applicazione, soggettivo o oggettivo, di alcune disposizioni del d.lgs. n. 175 del 2016, che una o più amministrazioni pubbliche dispongano, in assemblea ordinaria, dei voti previsti dall'art. 2359 del codice civile.»

INTERPRETAZIONE ART. 2, COMMA 1, LETT. b) ATTUALI ORIENTAMENTI

6

CORTE DEI CONTI
SEZIONI RIUNITE IN SEDE DI
GIURISDIZIONALE
(Delibera n. 25 del 29.07.2019)

SI

[...] la situazione di “controllo pubblico” non può essere presunta ex lege (né juris tantum, né tantomeno iuris et de jure) in presenza di una partecipazione maggioritaria di più amministrazioni pubbliche, né si può automaticamente desumere da un “coordinamento di fatto”; esso deve risultare esclusivamente da norme di legge, statutarie o da patti parasociali che – richiedendo il consenso unanime o maggioritario di tutte o alcune delle pubbliche amministrazioni partecipanti – determini la capacità di tali pubbliche amministrazioni di incidere sulle decisioni finanziarie e strategiche della società.

INTERPRETAZIONE ART. 2, COMMA 1, LETT. b)
ATTUALI ORIENTAMENTI

7

OSSERVATORIO SULLA FINANZA
LOCALE E LA CONTABILITÀ DEGLI
ENTI LOCALI
12.07.2019

SI

«[...] intervento legislativo in grado di rimuovere l'incertezza interpretativa [...]»

INTERPRETAZIONE ART. 2, COMMA 1, LETT. b) ATTUALI ORIENTAMENTI

8

ANAC
DELIBERA 25.09.2019 N. 859

NO

«[...] Ai fini dello svolgimento delle proprie attività di vigilanza nei confronti di società partecipate da più amministrazioni, l'Autorità considera la partecipazione pubblica maggioritaria al capitale sociale quale indice presuntivo della situazione di controllo pubblico. [...] L'Autorità, laddove non emerga chiaramente la qualificazione della società, che possa essere desunta anche da pronunce giurisprudenziali, ritiene di considerare la partecipazione pubblica maggioritaria al capitale sociale quale indice presuntivo della situazione di controllo pubblico [...]».

«Spetterà alla società interessata, che intenda rappresentare la non configurabilità del controllo pubblico, dimostrare l'assenza di un coordinamento formalizzato tra i soci pubblici e l'influenza dominante del socio privato [...]»

CONTROLLO ANALOGO

Esercizio del controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi da parte di una Amministrazione su una società, con un'influenza determinante sia sugli obiettivi strategici che sulle decisioni significative.

Tale controllo può anche essere esercitato da una società a sua volta controllata allo stesso modo dall'Amministrazione partecipante

(c)

Sentenza
Corte Cost. n. 50
del 25 marzo 2013




La sentenza che si fonda sui principi comunitari espressi dalla Corte di giustizia dell'Unione europea afferma che il potere esercitato sull'ente controllato consiste in **un'influenza determinante sia sugli obiettivi strategici sia sulle decisioni importanti**; la possibilità di influenza determinante è incompatibile con il rispetto dell'autonomia gestionale.

Il rapporto "in house" deve comportare che **l'amministrazione esprima pareri vincolanti sugli atti dell'ente controllato** (obiettivi strategici e decisioni importanti).

CONTROLLO ANALOGO CONGIUNTO

(d)

Esercizio congiunto del controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi da parte di Amministrazioni diverse su una società, ossia quando si verificano le condizioni previste dall'art. 5 del D.Lgs. n. 50/2016



SOCIETÀ A CONTROLLO PUBBLICO

(m)

Le società in cui una o più amministrazioni pubbliche esercitano poteri di controllo ai sensi della lettera b)

